

## Deposito Iva

### Un notevole vantaggio finanziario per gli operatori del commercio.

Il Deposito Iva è un deposito fisico nonché un regime fiscale destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari ed extracomunitari - previa "immissione in libera pratica"- non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi - DL 331/93 art. 50 bis -

Finalità del Deposito Iva è quella di differire l'assolvimento dell'imposta al momento dell'estrazione dei beni dal deposito per l'immissione in consumo nello Stato.

L'introduzione dei beni deve sempre avvenire materialmente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito "virtuale".

### Le principali operazioni agevolate

Il deposito IVA permette di semplificare adempimenti IVA sulle seguenti operazioni:

- 1) Importazione
- 2) Acquisto intracomunitario

L'operatore dell'import può, infatti, trarre un **notevole vantaggio finanziario dall'utilizzazione di tale deposito**, in particolare se l'azienda si trova spesso in posizione di credito IVA.

Potendo importare merce senza pagare subito l'imposta, riduce il proprio credito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, con elevati benefici per la stessa liquidità aziendale, o quantomeno evita di anticipare somme a titolo di IVA al momento dello sdoganamento, ottenendo un beneficio finanziario pari al 20%, se trattasi di IVA ordinaria.

In altre parole l'immissione in libera pratica della merce (che avviene all'atto del pagamento dei dazi), se contestuale alla introduzione in un deposito IVA, determina la non applicabilità di quest'ultimo tributo all'atto dell'importazione e la traslazione della nascita dell'obbligazione tributaria ad un momento successivo: solo con l'estrazione dei beni dal deposito IVA e relativa immissione in consumo nel territorio nazionale si verificherà il momento di imposizione IVA.

L'introduzione dei beni non comunitari avviene su base della relativa dichiarazione doganale, in cui va indicato che i beni vengono introdotti in deposito IVA. L'inserimento materiale della merce deve essere comprovato dalla restituzione di copia del documento doganale con attestazione sottoscritta dal depositario dell'avvenuta presa in carico della merce nell'apposito registro da lui tenuto. Dimostrata l'avvenuta introduzione fisica della merce nel deposito IVA, il soggetto che procederà all'estrazione ed all'immissione in consumo nel territorio dello stato provvederà ad "autoliquidare" l'imposta, mediante emissione di autofattura ed annotazione dell'IVA sia nel registro degli acquisti che delle vendite.

Non è previsto un tempo minimo di giacenza e l'introduzione può essere giustificata anche dall'esigenza di custodire le merci per essere oggetto di manipolazioni o altre lavorazioni, per la durata di tali operazioni.

Sebbene la figura del deposito IVA è presente in altri Stati membri dell'Unione Europea, l'applicazione che ne viene fornita in Italia appare particolarmente rigida rispetto alle altre applicazioni in sede europea.

I depositi fiscali Iva, istituiti con legge n. 28 del 18/02/1997 e regolamento n. 419 del 18/12/1998, sono regolati dall'articolo 50-bis del DL 331/1993, che li definisce speciali depositi fiscali istituiti per la custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi stessi e non soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

La specifica normativa è stata introdotta per evitare che merci di provenienza extracomunitaria siano assoggettate ad un regime più sfavorevole rispetto a merci provenienti da altri paesi comunitari. Infatti prima della L. 28/97 vi era una vera e propria sperequazione tra gli operatori economici italiani e quelli degli

altri paesi comunitari, che potevano importare merci da paesi terzi mettendo in libera pratica, cioè pagando unicamente i dazi, senza il pagamento dell'Iva.

L'istituto del deposito Iva può essere applicato per i soggetti esteri che hanno la possibilità di inviare merce nel territorio italiano senza essere costretti a nominare un rappresentante fiscale "pieno", poiché il gestore del deposito Iva assume la veste di rappresentante fiscale "leggero" del soggetto estero.

### **Il gestore del deposito Iva Rappresentante Fiscale "leggero"**

Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie, nonché alla compilazione degli elenchi Intrastat, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione (cd. "**rappresentante leggero**"). Tale semplificazione, tuttavia, viene meno con l'effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporta il pagamento dell'imposta o il relativo recupero.

Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, co. 3, D.L. 331/1993, da soggetto residente in altro Stato membro, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. (Per maggiori informazioni scarica file PDF "La rappresentanza fiscale e l'identificazione diretta ai fini Iva")

Le principali operazioni che possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sono:

- Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari, destinati ad essere introdotti in un deposito Iva. Riguarda sia soggetti esteri che italiani che possono effettuare le operazioni di immissione in libera pratica senza gli obblighi di adempimenti Iva.
- Cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro stato membro della Comunità Europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva. La disposizione agevola i rapporti commerciali con soggetti UE consentendo di effettuare operazioni senza addebito di imposta anche se la merce resta nel territorio nazionale.
- Cessioni di talune materie prime elencate in apposito allegato alla legge eseguite mediante introduzione in un deposito Iva. L'operazione in questo caso è agevolata anche se posta in essere nei confronti di soggetti extracomunitari o italiani.
- Cessioni di beni custoditi in un deposito Iva. Anche in questo caso l'operazione avviene senza pagamento di Iva anche se posta in essere da soggetti italiani.
- Estrazioni di beni dai depositi Iva per loro invio in altro stato membro se oggetto di cessione intracomunitaria o fuori della Comunità. Norma che si ricollega alla non imponibilità di esportazioni e cessioni intracomunitarie.
- Prestazioni di servizi su beni custoditi in un deposito Iva.

Sulla base del disposto dell'articolo 50-bis i depositi Iva si possono classificare in funzione delle formalità necessarie per costituirli e del rapporto giuridico del gestore/depositario con la merce immessa in deposito. Si possono avere pertanto:

- Depositi istituzionali, i cui gestori non necessitano di alcuna autorizzazione per istituire e gestire il deposito, nel quale possono essere immessi anche i beni che non appartengono al depositario.
  - Depositi in conto terzi, per la cui istituzione è necessaria autorizzazione, ottenuta la quale possono esservi immessi anche beni per conto terzi.
  - Depositi in conto proprio, per istituire i quali è necessaria un'autorizzazione, che non consente la custodia di beni per conto terzi.
-